



Direttive per la gestione bilingue di scuole o singole sezioni sotto forma di un'immersione parziale

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 15 marzo 2021

visto l'art. 28 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010) del 25 settembre 2012 nonché l'art. 16 dell'ordinanza sulle lingue dell'11 dicembre 2007 (CSC 492.110)

Art. 1

Le presenti direttive si applicano a scuole o sezioni gestite in forma bilingue presso le quali ci si scosta dalle prescrizioni del piano di studio per quanto riguarda la griglia oraria o la lingua di scolarizzazione.

Campo d'applicazione

Art. 2

¹ Nel Cantone dei Grigioni vi sono scuole di lingua tedesca (con prima lingua straniera italiano o romancio), scuole di lingua italiana e scuole di lingua romancia. In linea di principio tutte le scuole dell'obbligo grigionesi sono attribuite a una di queste quattro impronte linguistiche regionali.

Definizione

² Quella che viene tradizionalmente chiamata "scuola di lingua romancia" viene da sempre gestita quale scuola bilingue sotto forma di una "immersione totale". A un grado elementare prevalentemente di lingua romancia (con poco tedesco) segue un grado secondario I prevalentemente in tedesco (con poco romancio).

³ Come misura per promuovere le lingue cantonali romancio o italiano è possibile apportare cambiamenti alle quattro differenti griglie orarie sulla base di una strategia approvata dal Governo. Al centro di queste modifiche si trova una nuova combinazione delle due lingue di scolarizzazione (lingue cantonali) sotto forma di una "immersione parziale" per tutta la durata della scuola dell'obbligo.

Art. 3

¹ L'obiettivo primario della gestione bilingue di scuole o di singole sezioni (sotto forma di immersione parziale) è la promozione delle lingue cantonali romancio e italiano.

Obiettivi

² Inoltre si mira a una maggiore competenza nell'uso della seconda lingua.

Art. 4

- ¹ Le scuole di lingua tedesca hanno la possibilità di introdurre un'immersione parziale per tutta la scuola o per singole sezioni.
- ² Se possibile, le scuole di lingua romancia e di lingua italiana devono essere gestite nel loro insieme secondo il sistema di immersione parziale.
- ³ L'insegnamento deve essere impartito in forma bilingue durante l'intero periodo di scolarità obbligatoria.
- ⁴ Il livello di padronanza della prima lingua da raggiungere al termine della scolarità obbligatoria deve essere mantenuto o aumentato.
- ⁵ In termini di dotazione di ore e di scelta delle materie, la suddivisione dell'intero insegnamento tra le due lingue deve corrispondere sia agli obiettivi menzionati, sia alla situazione linguistica e sociale dell'area di riferimento della scuola.

Principi

Art. 5

- ¹ Gli insegnanti che insegnano in una scuola o in una classe gestita in forma bilingue (sotto forma di immersione parziale) dispongono di qualifiche sufficienti (livello madrelingua) nella lingua corrispondente e seguono una formazione continua in questo settore.
- ² In caso di cambio di insegnanti, questi insegnanti devono essere sostituiti da insegnanti in possesso di qualifiche altrettanto buone.

Garanzia della qualità

Art. 6

La strategia prevista dall'ente scolastico deve essere presentata per approvazione al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, di norma un anno prima della sua realizzazione. Il Governo decide in merito all'autorizzazione.

Autorizzazione

Art. 7

La strategia informa in merito a:

- a) organizzazione dell'insegnamento (eventuali modifiche della griglia oraria e simili);
- b) collocazione e portata dell'insegnamento bilingue (quote orarie, materie dell'insegnamento immersivo);
- c) qualificazione e piano dei corsi di perfezionamento degli insegnanti che impartiscono l'insegnamento immersivo;
- d) organizzazione scolastica interna in relazione alla sostituzione di insegnanti;
- e) tipo dell'accompagnamento specialistico e della valutazione prevista;
- f) se non tutta la scuola viene gestita in modo bilingue (sotto forma di immersione parziale), vanno descritte le classi previste (gradi, numero di classi per annata).

Strategia

Art. 8

I sussidi ai costi per l'allestimento nonché per l'esercizio di scuole o di singole classi (sotto forma di immersione parziale) vengono erogati in conformità all'art. 16 dell'ordinanza sulle lingue.

Contributi

Art. 9

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° agosto 2021.

Entrata in vigore



Coira, 15 marzo 2021

Decisione n. 69

DECISIONE D'UFFICIO

Rielaborazione delle direttive per la gestione bilingue di scuole o singole sezioni sotto forma di un'immersione parziale

Le presenti direttive disciplinano la gestione bilingue di scuole o singole sezioni sotto forma di un'immersione parziale. Esse sostituiscono le precedenti direttive del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente del 24 settembre 2013. La rielaborazione riguarda in particolare gli aspetti finanziari indicati nell'art. 8. L'art. 8 cpv. 1 non è compatibile con le disposizioni della legge sulle lingue. L'art. 8 cpv. 2 è privo di una base legale. Il nuovo art. 8 riporta le disposizioni relative all'erogazione di sussidi cantonali conformemente all'art. 16 dell'ordinanza sulle lingue.

Visti l'art. 28 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010) nonché l'art. 16 dell'ordinanza sulle lingue (CSC 492.110)

l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide:

1. Vengono emanate le direttive per la gestione bilingue di scuole o singole sezioni sotto forma di un'immersione parziale. Dopo l'emanazione della presente decisione, le direttive saranno pubblicate sulla pagina internet dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: enti scolastici con scuole o singole classi gestite in forma bilingue (lettera separata); Ufficio per la scuola popolare e lo sport (in forma elettronica).

UFFICIO PER LA SCUOLA
POPOLARE E LO SPORT

Chantal Marti-Müller, capoufficio